

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2316

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Misure di prevenzione dei danni provocati dai grandi carnivori e di contenimento delle popolazioni in esubero rispetto alla sopportabilità del territorio e alla loro compatibilità con le attività antropiche

Presentata il 20 dicembre 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Non vi è dubbio alcuno che la crescente ed incontrollata presenza di alcune specie di fauna selvatica nel territorio stia provocando ingenti danni alle colture agricole, alle attività antropiche, all'ecosistema.

L'incremento della presenza dei grandi carnivori, in particolare quella del lupo (*Canis lupus*), sta provocando gravi ed ormai insostenibili danni di natura economica, sociale, ambientale.

In tutta Europa la fauna selvatica viene gestita dagli Stati membri nel rispetto delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

Entrambe le direttive europee (articolo 9 della direttiva 2009/147/CE e articolo 16 della direttiva 92/43/CEE) prevedono la messa a disposizione degli Stati membri di strumenti adeguati per regolamentare la

presenza delle varie specie di fauna selvatica, tanto per definire un equilibrio che possa garantire la durevole conservazione delle specie, quanto per rendere compatibile la presenza delle specie con le attività antropiche e con la condivisa necessità di tutela dell'ecosistema.

Così recita l'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE:

« Articolo 9. — 1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla

pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

a) le specie che formano oggetto delle medesime;

b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;

d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e) i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito ».

Così recita l'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE:

« Articolo 16. — 1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli *habitat* naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;

c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;

d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti ».

I danni economici, sociali ed ambientali causati dall'eccessiva presenza del lupo stanno comportando un esponenziale aumento delle risorse pubbliche destinate agli indennizzi delle attività danneggiate.

Dall'esperienza maturata si è purtroppo dovuta constatare l'inefficacia del solo utilizzo dei metodi ecologici, senza che a questi vengano affiancate misure di contenimento delle popolazioni di lupo in esubero, rispetto alla sopportabilità del territorio e alla compatibilità della presenza di questi grandi predatori con le attività antropiche, misure di contenimento queste pur chiaramente previste all'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE.

Tutto questo premesso, il progetto di legge statale in oggetto propone che lo

Stato – avendone la competenza conferitagli dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE e dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE – attribuisca alle regioni (articolo 1) il potere di consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o il prelievo di un numero contenuto di taluni esemplari della specie *Canis lupus*, sempre che non esistano altre soluzioni, che non si pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni nella loro area di ripartizione naturale e che sia sentito l'Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale. Le regioni (articolo 2) saranno tenute a trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione europea una relazione sull'esito della gestione della specie.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196).

In considerazione della crescente ed incontrollata presenza di alcune specie di fauna selvatica nel territorio e, particolarmente, dell'incremento della presenza dei grandi carnivori tra i quali il lupo (*Canis lupus*), causa di gravi ed oramai insostenibili danni di natura economica, sociale e ambientale, il progetto di legge statale propone che lo Stato – in ragione della competenza conferitagli dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE e dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE – attribuisca alle regioni (articolo 1) il potere di consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o il prelievo di un numero contenuto di taluni esemplari della specie *Canis lupus*, sempre che non esistano altre soluzioni, che non si pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni nella loro area di ripartizione naturale e che sia sentito l'Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale. Le regioni – prevede ancora la proposta di legge statale (articolo 2) – saranno tenute a trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione europea una relazione sull'esito della gestione della specie.

Il progetto di legge statale non prevede nuove spese, né minori entrate. Pertanto non comporta alcun onere a carico dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

—
Art. 1.

(Misure di prevenzione e di contenimento)

1. Le regioni, a condizione che non esista altra soluzione valida e che non si pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni nella loro area di ripartizione naturale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, possono consentire in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o il prelievo di un numero contenuto di taluni esemplari della specie *Canis lupus* per le seguenti finalità:

a) proteggere la fauna e conservare gli *habitat* naturali;

b) prevenire gravi danni all'allevamento;

c) perseguire l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o rispondere ad ulteriori motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi quelli di natura sociale o economica, con conseguimento di esiti positivi di primaria importanza per l'ambiente;

d) didattiche e di ricerca.

Art. 2.

(Relazione annuale alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione europea)

1. Le regioni trasmettono annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione europea una relazione sull'esito della gestione della specie di cui all'articolo 1.

2. Le informazioni fornite dalla relazione di cui al comma 1 devono indicare:

a) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;

b) le circostanze di tempo e di luogo in cui le autorizzazioni alla cattura o al prelievo sono concesse;

c) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste siano soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti, da quali servizi e con quali addetti all'attuazione;

d) le misure di controllo attuate e i risultati ottenuti.

PAGINA BIANCA



18PDL0088060